AUMENTO DEL RUOLO ORGANICO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 7

Designazione dei magistrati

Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L'applicazione puo' essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessita' di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio. Quando non sussiste necessita' di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attivita' preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.

Versione in vigore dal 27 marzo 2001, non più in vigore dal 31 luglio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Capo	II — Piante organiche flessibili distrettuali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-ruolo-organico-e-disciplina-dell-accesso-in-magistratura/art-7-designazione-dei-magistrati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it